



Il Ministro della difesa

- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- VISTO** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- VISTO** il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, recante il Codice dell'ordinamento militare;
- VISTO** il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante "Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza in attuazione della direttiva 2009/81/CE";
- VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GDPR);
- VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e, in particolare, gli articoli 136 e seguenti concernenti i contratti nel settore della difesa e sicurezza;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che consente alle pubbliche amministrazioni di acquisire dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà in relazione a stati, qualità personali e fatti di cui il dichiarante ha diretta conoscenza;

- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
- VISTO** il Piano Nazionale Anticorruzione 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 41 del 19 febbraio 2026;
- VISTO** il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) del Ministero della difesa 2026/2028, adottato con decreto del Ministro della difesa del 30 gennaio 2026;
- VISTO** il decreto del Ministro della difesa 4 settembre 2024, con il quale sono stati individuati i soggetti mediante i quali il Ministero della difesa esercita le funzioni di titolare del trattamento dei dati personali, le attività di coordinamento inerenti le funzioni del titolare del trattamento e la struttura di supporto ai fini dell'esercizio delle attività di coordinamento;
- RITENUTO** necessario e proporzionato introdurre un sistema strutturato di accreditamento preventivo dei portatori di interesse attraverso l'elenco dei portatori di interesse e il registro degli incontri nell'ambito del Ministero della difesa;
- VISTO** il decreto del Ministro della difesa 29 ottobre 2025, con cui sono stati previsti l'istituzione dell'elenco e il registro degli incontri con i portatori di interesse nell'ambito del Ministero della difesa, al fine di garantire parità di trattamento nei confronti delle diverse realtà produttive e del settore industriale di interesse del Ministero, nel rispetto dei principi di correttezza, legalità e imparzialità;
- VALUTATA** la necessità di individuare in maniera più dettagliata le modalità applicative del citato decreto del Ministro della difesa, con particolare riferimento all'attuazione dei compiti istituzionali dell'amministrazione della difesa di cui all'articolo 15 del succitato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e, in particolare, relativi alla politica degli armamenti, ai programmi di cooperazione internazionale, al conseguimento degli obiettivi di efficienza fissati per lo strumento militare, all'approvvigionamento dei materiali e dei sistemi d'arma, ai programmi di studio nel settore delle nuove tecnologie per lo sviluppo dei programmi d'armamento e alla pianificazione dell'area industriale pubblica e privata;
- VALUTATA** altresì, la necessità di strutturare il dialogo fra portatori di interesse e Amministrazione della difesa anche al fine di garantire la più ampia conoscenza delle nuove tecnologie e dei nuovi prodotti per la difesa nazionale e favorire l'interazione del Dicastero con realtà innovative;
- RITENUTO** altresì necessario precisare le modalità applicative delle disposizioni del citato decreto del Ministro della difesa 29 ottobre 2025, ai fini della corretta implementazione delle misure organizzative e tecniche idonee a garantire la sicurezza delle infrastrutture militari e la tutela del personale,
- TENUTO CONTO** pertanto che il trattamento dei dati è necessario e proporzionato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico e connesso all'esercizio di pubblici poteri attribuiti all'Amministrazione della difesa dal Codice dell'ordinamento militare, nonché per adempiere l'obbligo di garantire la sicurezza degli ambienti di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

D E C R E T A

ART. 1

(Modifiche al decreto del Ministro della difesa 29 ottobre 2025 concernente l'istituzione dell'elenco dei portatori di interesse e del registro degli incontri con i portatori di interesse)

1. Al decreto del Ministro della difesa 29 ottobre 2025 di cui in premessa, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1:

1.1) le parole “del settore industriale dell'area”, sono sostituite dalle seguenti “operanti nei settori produttivi ricompresi nell'area”;

1.2) le parole “nel suddetto settore, sono sostituite dalle seguenti “nei suddetti settori”;

2) al comma 2:

2.1) alla lettera a), dopo le parole “personale della Difesa,”, sono aggiunte le seguenti “il Ministro della difesa, i Sottosegretari di Stato, i Consiglieri, nonché”;

2.2) alla lettera b), dopo le parole “processi decisionali pubblici”, sono inserite le seguenti: “e ai rapporti”;

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

“Art. 2 *Elenco dei portatori di interesse.*

1. È istituito l'Elenco dei portatori di interesse di cui all'articolo 1, da realizzare in formato digitale, secondo il modello indicato nell'annesso al presente decreto.

2. L'Elenco, per ogni singolo portatore di interesse, riporta le seguenti informazioni:

a) dati anagrafici (persona fisica) o denominazione (persona giuridica);

b) codice fiscale o partita iva;

c) domicilio o sede;

d) indirizzo di posta elettronica certificata;

e) rappresentante legale;

f) personale rappresentante di interesse;

g) ambito d'interesse od oggetto sociale.

3. Per incontrare il personale della Difesa è obbligatoria l'iscrizione nell'Elenco, che si realizza presentando apposita richiesta, contenente:

a) per le persone fisiche: i dati anagrafici, il codice fiscale, il domicilio, l'indirizzo di posta elettronica certificata, l'ambito d'interesse, l'autocertificazione del possesso dei seguenti requisiti: aver compiuto la maggiore età, avere capacità a contrarre con la pubblica amministrazione, non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, godere dei diritti civili e politici;

b) per le persone giuridiche: la denominazione, la partita iva, la sede, l'indirizzo di posta elettronica certificata, l'oggetto sociale, i dati anagrafici delle persone che hanno la rappresentanza legale e di quelle che in maniera stabile e costante svolgono attività di rappresentanza di interessi, con l'indicazione del rapporto contrattuale che le lega al rappresentato, nonché l'autocertificazione che le predette persone posseggono i seguenti requisiti: aver compiuto la maggiore età, avere capacità a contrarre con la pubblica amministrazione, non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, godere dei diritti civili e politici;

- c) l'impegno a comunicare, prima dell'accesso alle sedi del Ministero della difesa ovvero prima dell'incontro, l'eventuale sopravvenienza di modifiche rispetto a quanto dichiarato.
4. Il possesso dei requisiti per l'iscrizione di cui al precedente comma è attestata con dichiarazione, allegata all'istanza di iscrizione e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5. I dati comunicati e tempestivamente aggiornati sono forniti dai portatori di interesse sotto la loro piena responsabilità.
6. I soggetti iscritti nell'Elenco aggiornano le proprie informazioni tempestivamente o almeno una volta l'anno, tramite richiesta di variazione al Ministero. Trascorsi tre anni dall'iscrizione ovvero dall'ultima istanza, ai soggetti iscritti nell'Elenco è richiesta conferma dell'interesse all'iscrizione.”;

c) all'articolo 3, comma 1, lettera e), le parole “del settore industriale” sono soppresse;

d) all'articolo 4,

1) al comma 1, le parole “del settore industriale” sono soppresse;

2) al comma 2:

2.1) le parole “del settore industriale” sono soppresse;

2.2) le parole “alla verifica e completezza”, sono sostituite dalle seguenti: “verifica della completezza”;

2.3) le parole “al contempo”, sono sostituite dalle seguenti “, ove necessario,”.

e) all'articolo 5, comma 5, dopo le parole “I dati personali trattati”, sono aggiunte le seguenti “, con esclusione delle autodichiarazioni,”.

Roma, - 9 APR 2026

IL MINISTRO
